

COMUNE DI RUVIANO

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottato nella seduta del 04/06/2015

N. 17 Reg. Data 04/06/2015	Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.
-------------------------------	--

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quattro**, del mese **di giugno**, alle ore **19,30** nella sala delle adunanze presso la sala consiliare di questo **Comune**, a seguito di invito con ordine del giorno aggiuntivo diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data **28/05/2015** con atto prot. n. 2274 si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presiede la seduta il Prof. Mario Andrea Petrazzuoli –Presidente del Consiglio Comunale.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti **n .8** e assenti sebbene invitati, **n.2** come segue:

		Presente	Assente
01	CUSANO Roberto	X	
02	CUSANO Antonio	X	
03	PETRAZZUOLI Andrea	X	
04	PETRAZZUOLI Mario Andrea	X	
05	COPPOLA Antonio	X	
06	PETRAZZUOLI Giovanni	X	
07	COPPOLA Angelo		X

		Presente	Assente
08	URBANO Giovanni	X	
09	FAZZONE Marcella		X
10	TEBANO Marcello	X	

Giustificano l'assenza i Sigg.

Assiste il Segretario Comunale *Avv. dott. ssa Amanda Di Meo incaricato* della redazione del verbale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ha espresso parere favorevole: dott.ssa Tufano Filomena.....
sfavorevole:
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità Contabile, ha espresso parere favorevole: dott.ssa Tufano Filomena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Considerato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - Componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 09/09/2014, *immediatamente eseguibile*;

Richiamata la deliberazione di C.C. n.13 del 09/09/2014 con la quale, per l'anno di imposta 2014, è stato deciso l'azzeramento delle aliquote TASI, ai sensi dell'art.1, comma 676, della L.147/2013;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2015, al fine di poter assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti relative ai servizi indivisibili, cui si riferisce il tributo in oggetto, di applicare l'aliquota TASI;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze ed immobili ad essa assimilati	1,5
Altri immobili	1,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle riduzioni/detractions TASI, di cui all'art. 7 del vigente Regolamento relativo a detto tributo, di stabilire una riduzione nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, come previsto al comma 2, lett. a, del citato art.7, solo per il caso di abitazione con un unico occupante;

Ritenuto altresì, di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, mentre la restante parte nella misura del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto, infine, in virtù dell'interesse pubblico primario, perseguito da detta Amministrazione Comunale, che è quello costituito dal benessere della cittadinanza, di avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art.7 del vigente Regolamento TASI, di esentare dal pagamento di tale tributo le aree fabbricabili, disciplinate dagli artt. 12 e 13 del richiamato Regolamento;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 8, del vigente Regolamento TASI, si annoverano tra i servizi indivisibili:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;

- servizi cimiteriali;
- protezione civile;
- servizi socio-assistenziali;
- attività culturali e manifestazioni;

Visti i costi dei suddetti servizi indivisibili, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	○ illuminazione pubblica;	€ 47.500,00
2	○ manutenzione strade;	€ 15.000,00
3	○ manutenzione del verde;	€1.500,00
4	○ servizi cimiteriali;	€ 2.500,00
5	○ protezione civile;	€ 3.500,00
6	○ servizi socio-assistenziali;	€ 27.368,00
7	○ attività culturali e manifestazioni;	€ 13.728,00
TOTALE		€ 111.096,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Considerato che, per quanto concerne i termini di approvazione dei bilanci di previsione 2015, il D.M. ,firmato in data 13 maggio 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 20/05/2015, ha differito ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento IUC componente TASI;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa: UNANIMITA'

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze ed immobili ad essa assimilati	1,5
Altri immobili	1,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,0

- 2) **di dare atto** del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014;
- 3) **di stabilire**, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento per l'applicazione della TASI, una riduzione nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI ,calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, solo nel caso di abitazione con unico occupante, come previsto al comma 2, lett. a, del citato art.7;

- 4) **di stabilire**, altresì, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, mentre la restante parte nella misura del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 5) **di stabilire**, infine, in virtù dell'interesse pubblico primario, perseguito da detta Amministrazione Comunale, che è quello costituito dal benessere della cittadinanza, di avvalersi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art.7 del vigente Regolamento TASI, di esentare dal pagamento di tale tributo le aree fabbricabili, disciplinate dagli artt. 12 e 13 del richiamato Regolamento;
- 6) **di stabilire** in €. 111.096,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	○ illuminazione pubblica;	€ 47.500,00
2	○ manutenzione strade;	€ 15.000,00
3	○ manutenzione del verde;	€ 1.500,00
4	○ servizi cimiteriali;	€ 2.500,00
5	○ protezione civile;	€ 3.500,00
6	○ servizi socio-assistenziali;	€ 27.368,00
7	○ attività culturali e manifestazioni;	€ 13.728,00
	TOTALE	€ 111.096,00

- 7) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni

dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

8) **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Ed inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione, espressa nel modo che segue:

UNANIMITA'

DELIBERA

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Prof. Mario Andrea Petrazzuoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Amanda Di Meo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione viene stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Li,05/06/2015

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
f.to Vincenzo Riccio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Li, 05/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Amanda Di Meo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione è diventata esecutiva il, essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li, 05/06/2015

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
f.to Vincenzo Riccio